

Rapporto

numero

6967 R

data

1° dicembre 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio 8 luglio 2014 concernente la revisione parziale della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002

1. INTRODUZIONE

La Commissione speciale delle bonifiche fondiarie ha iniziato l'esame del Messaggio in oggetto nella sua seduta dell'11 novembre 2014 dove il deputato Mauro Minotti è stato designato relatore del rapporto. Nell'occasione si è tenuta l'audizione con l'ing. Loris Ferrari, capo della Sezione agricoltura, che ha illustrato le grandi linee del progetto e risposto alle domande poste. Insieme al messaggio sono stati anche analizzati con attenzione i risultati dell'analisi strutturale del settore agricolo ticinese condotto per incarico della Divisione dell'economia dallo Studio Flury&Giuliani GmbH. Risultati che non riprendiamo nel dettaglio nel presente rapporto ma che condensano in modo abbastanza chiaro lo stato della nostra agricoltura e gli accenti sui quali va posta l'azione dello Stato. Nella seduta del 1° dicembre, la Commissione ha esaminato la bozza del rapporto condividendone i contenuti e le modifiche proposte.

2. SITUAZIONE ATTUALE

In questo rapporto rinunciamo a elencare tutte le tappe che il settore agricolo ha subito negli anni e ai susseguenti passi della politica agricola federale, rimandando alla lettura del messaggio elaborato in occasione dell'approvazione della legge attualmente in vigore (06.06.2001 - n. 5125).

In Svizzera il settore primario è sottoposto a forti pressioni che giungono da più parti (lotta per il territorio, livelli elevati di costi, normative restrittive e costose sia per le strutture che la gestione, importazioni dall'estero e acquisti all'estero, crescente sensibilità per gli aspetti etologici ed ecologici, ...) e in Ticino queste pressioni sono ancora più accentuate data la natura del territorio, la frammentazione dello stesso e la situazione economica delle diverse regioni del Cantone.

È molto probabile che gli sviluppi sul piano internazionale, come ad esempio un possibile accordo di libero scambio UE-USA, metteranno sempre più in discussione la portata della protezione alla frontiera. Per tale motivo è importante sfruttare il tempo rimanente fino all'insorgere di tali o simili cambiamenti radicali per prepararsi attivamente a tale evenienza.

L'agricoltura ticinese nonostante sia riuscita a consolidare la sua posizione e a raggiungere interessanti risultati a livello di qualità e di differenziazione dei prodotti, si trova confrontata con sempre maggiori difficoltà e senza l'adozione di adeguate misure cantonali a complemento della politica federale, il settore rischia di subire un ulteriore indebolimento tale, sia nel numero degli addetti che nel numero delle aziende e nella loro

forza, da non più permettergli di svolgere quei compiti indiretti che la società e il territorio necessitano e richiedono. In effetti, non si potrà più parlare di biodiversità, di superfici naturalistiche, di biotopi, ecc. se non c'è più chi questi paesaggi li cura o se per farlo deve spendere più per la relativa gestione di quanto questa gli porta. Non va poi dimenticato che l'agricoltura e la filiera agroalimentare forniscono anche un importante contributo all'occupazione nelle aree rurali così come al loro sviluppo economico.

È per detti motivi che il Cantone deve assolutamente adattare le sue normative alle possibilità offerte nei differenti ambiti dal diritto federale e adottare misure accompagnatorie, affinché gli agricoltori possano disporre di un reddito e di infrastrutture che permettano loro di assumere i compiti che la Costituzione federale loro impone.

3. I PRINCIPALI PROBLEMI ATTUALI

Dell'analisi strutturale del settore agricolo ticinese (Flury&Giuliani GmbH) riteniamo principalmente i seguenti aspetti:

- un numero molto alto di aziende di dimensioni ridotte (in alta percentuale aziende gestite a titolo accessorio) come le aziende viticole e quelle frutticole;
- un territorio dalle caratteristiche geografiche non favorevoli;
- molte aziende piccole che non percepiscono contributi (proporzione considerevole rispetto alla Svizzera);
- l'esistenza di un segmento "problematico" di azienda senza produzioni speciali le cui dimensioni danno poche prospettive a causa dell'assenza di superfici disponibili;
- aziende con gestori in età avanzata, il cui cambio generazionale non è garantito o aziende i cui titolari non dispongono di formazione specifica (quota sensibilmente superiore alla media nazionale);
- le strutture cantonali non permettono di competere nella produzione e trasformazione di latte in forma industriale soprattutto perché la somma del latte prodotto non permette di raggiungere quantitativi che possano generare economie di scala importanti;
- il valore aggiunto dato dalla produzione alpestre è per contro molto interessante;
- per completare il reddito agricolo è indispensabile sfruttare appieno e dove possibile i contributi federali per i programmi orientati alle prestazioni quali ad esempio i programmi etologici, i quali permettono pure di vendere i prodotti con marchi specifici (label);
- date le potenzialità vanno valutate ulteriori espansioni nel settore della produzione bio;
- l'analisi osserva anche come la superficie disponibile per azienda, nonché le superfici pregiate di facile gestione siano assai limitate e spesso molto ambite da altri settori. Lo studio propone quindi di definire maggiormente le priorità di utilizzo per queste superfici. Tematica importante ma che non viene affrontata nell'ambito dell'esame della revisione della legge sull'agricoltura e che dovrà essere se del caso affrontata in ambito pianificatorio dove a buon conto la revisione della legge federale prevede il varo di solide misure di protezione per le superfici più pregiate (SAC).

Principali proposte di intervento ritenute dall'analisi:

- sostenere le aziende nel quadro definito dagli aiuti federali per non disperdere mezzi in strutture senza futuro;
- facilitare dove possibile la diversificazione curando però gli aspetti relativi alla professionalità;

- cercare di aumentare il valore aggiunto con un occhio alla massa critica e alla professionalità;
- il valore aggiunto dato dalla produzione alpestre deve essere salvaguardato, da qui la necessità di mantenere in Ticino un buon numero di aziende produttrici di latte, con animali adatti anche all'estivazione e possibilmente di migliorare la valorizzazione del latte di montagna.

Come si vedrà di seguito, nell'ambito della revisione si è tenuto conto di questi suggerimenti, adottando i correttivi necessari alle vecchie disposizioni o adottandone dei nuovi.

4. GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AGRICOLA FEDERALE E CANTONALE

Gli indirizzi della politica agricola svizzera sono presentati per esteso nel Messaggio per l'approvazione della politica agricola 2014-2017 e sintetizzati nel messaggio per l'approvazione della presente revisione, documenti ai quali rimandiamo per maggiori informazioni. In sostanza, con l'approvazione da parte delle Camere federali, il Consiglio federale ha voluto sostenere maggiormente lo spirito innovativo del settore agroalimentare, migliorare ulteriormente la competitività e promuovere in maniera più mirata le prestazioni d'interesse generale. Elemento chiave è il sistema rivisto dei pagamenti diretti.

Per il periodo dal 2014 al 2017, quale sostegno finanziario all'agricoltura il Parlamento ha previsto un importo pari complessivamente a 13 miliardi 830 milioni di franchi, ovvero 160 milioni in più di quanto proposto dal Consiglio federale.

Dopo un primo anno di applicazione dei nuovi contributi si constata che

- sia per l'amministrazione che per gli agricoltori vi è un sensibile aumento di burocrazia che stride fortemente con gli intenti enunciati per l'adozione della precedente revisione della politica agricola federale. Gli strumenti introdotti esigono dagli agricoltori che essi creino programmi di interconnessione o progetti di qualità del paesaggio macchinosi e cari. Progetti ai quali gli stessi agricoltori sono quasi costretti ad aderire se non vogliono perdere fette di contributi federali. Il Cantone deve quindi prevedere delle misure per sostenere il settore in questi lavori di preparazione.
- per diverse aziende che detengono animali la cessazione dell'erogazione dei contributi in base al numero di animali, implica una riduzione dei contributi federali che non potrà essere compensata con aiuti cantonali. Un occhio particolare dovrà quindi essere tenuto sull'evoluzione in questo ambito dai responsabili del settore.

A livello cantonale si avverte che è stato messo in atto un buon coordinamento delle varie politiche pubbliche, indispensabile per affrontare efficacemente le sfide di un mercato sempre più difficile alle quali è sottoposto l'intero settore agricolo cantonale nel prossimo futuro.

L'inserimento del sostegno all'agricoltura, con la nuova filiera dell'agro-alimentare nel Programma d'attuazione 2012-2015 della politica economica regionale, apre delle ottime prospettive per una migliore valorizzazione e smercio dei prodotti ticinesi. Progetti già in fase d'attuazione come quello del Centro di competenza agroalimentare hanno una valenza strategica in questo contesto. L'obiettivo è di migliorare le conoscenze nell'ambito dell'agroalimentare del settore alberghiero e della ristorazione ticinese, valorizzando le competenze necessarie alla preparazione dei prodotti locali per il consumo a tavola, con

l'intento di promuovere i prodotti regionali nella ristorazione e nelle mense pubbliche e para-pubbliche, integrando al contempo, tramite un'adeguata pianificazione e una più efficiente catena logistica, i prodotti delle filiere agroalimentari regionali nell'assortimento della distribuzione. La politica economica regionale va così a colmare un vuoto strategico per il raggiungimento di un elevato valore aggiunto della filiera.

Visto che la nostra agricoltura, in considerazione delle sue caratteristiche, non può competere sul fronte della quantità, è fondamentale poter promuovere la creazione di strutture collettive di trasformazione e di commercializzazione, al fine di ottimizzare la catena di produzione e valorizzazione dei prodotti. In questo senso a fine 2013, questo Gran Consiglio ha avallato la proposta d'introdurre la necessaria base legale nella legge cantonale sull'agricoltura in modo da garantire i dovuti finanziamenti al nuovo strumento federale di sostegno ai progetti di sviluppo regionale (PSR) per lo sviluppo delle aree rurali.

Grazie ai PSR gli agricoltori sono ritornati a cooperare, assumendosi la responsabilità di lanciare progetti innovativi volti a realizzare le strutture di trasformazione e di commercializzazione necessarie per sfruttare pienamente il potenziale di valore aggiunto ancora disponibile, rafforzando la cooperazione intersettoriale tra primario e artigianato, turismo, economia forestale e del legno.

La modifica di legge rafforza e precisa, inoltre, l'importante strumento della promozione dei prodotti agricoli ticinesi. Quest'ultimo ha già dato prova della sua efficacia ed è indispensabile per meglio posizionare e far conoscere il più possibile la produzione ticinese in un mercato sempre più aperto.

5. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROGETTO DI LEGGE

Il Messaggio del Consiglio di Stato del 10 luglio 2014 elenca in modo conciso le principali novità che la commissione ha esaminato nei suoi differenti aspetti e ne condivide l'orientamento, ritenuto anche che, come si vedrà oltre, vi è un contenuto aumento di spesa e che più che altro vi è un ri-orientamento delle somme disponibili verso misure più adeguate.

Non tratteremo quindi in questo capitolo ogni novità, rimandando semplicemente al messaggio, ma per contro esamineremo nel prossimo capitolo che tocca i singoli articoli, quegli aspetti che hanno ritenuto maggiormente la nostra attenzione.

6. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E DELLE NUOVE PROPOSTE

Nei seguenti capoversi tratteremo solo quegli aspetti della revisione della legge che apportano delle modifiche effettivamente sostanziali e non entreremo nel merito di correzioni di secondo ordine quali semplici precisazioni, trasposizioni di quanto previsto in precedenza solo a livello di regolamento, rimandi a normative federali o riformulazione degli articoli che non apportano modifiche sostanziali.

In materia va comunque ricordato che la legge approvata nel 2002 voleva essere una Legge-quadro, che avrebbe demandando la soluzione dei problemi più specifici al Regolamento di applicazione. Alcuni correttivi ripresi in questa revisione si sono resi necessari perché la legge del 2002 non definiva in modo sufficientemente chiaro i margini di manovra. Da qui l'esigenza di portare a livello di legge alcune norme che figuravano prima nel regolamento di applicazione.

6.1 Aiuti agli investimenti (Capitolo III della legge)

Gli aiuti agli investimenti ricoprono un ruolo primordiale per il settore agricolo che deve costantemente adeguare le sue strutture alle sempre accresciute esigenze nell'ambito della sicurezza alimentare, del benessere degli animali, del rispetto delle norme ambientali. Investimenti spesso consistenti che non potrebbero essere assunti interamente dal settore.

Si condivide l'approccio di voler in generale allineare gli aiuti cantonali a quelli federali, senza creare esigenze o presupposti minimi diversi, come d'altronde suggerito nell'analisi dell'analisi Flury&Giuliani GmbH. I casi in cui ci si è allontanati da questi principi sono stati valutati e condivisi.

In particolare per l'art. 6 si osserva che:

- la possibilità di concedere aiuti anche per interventi (strutture e impianti) volti a meglio tutelare la protezione degli animali o la protezione delle acque e simili (lett. a) e d) è positiva;
- la rinuncia a sussidiare nuove abitazioni agricole nelle regioni di pianura e collinari è una scelta pragmatica nella realtà pianificatoria odierna, mentre è saggio il mantenere la possibilità di finanziare le strutture esistenti in queste zone (lett. b);
- le precisazioni sul cosa si intende per "investimenti fondiari" e "approvvigionamento" (lett. h) e i) onde evitare dubbi interpretativi sono opportune;
- ritenute le considerazioni dello studio Flury&Giuliani GmbH, si condivide l'opinione secondo cui le condizioni di gestione degli alpeggi, soprattutto quelli privi di collegamento stradale, debbano essere facilitate e che non solo il trasporto a valle a fine stagione di quanto prodotto sull'alpe ma in generale (entro determinati limiti da definire a regolamento) anche quanto necessario alla corretta gestione dell'alpe debba poter beneficiare di un aiuto a copertura delle spese di trasporto (lett. n);
- l'edificazione di serre era stata ai tempi fortemente avversata dagli enti attivi nella protezione del paesaggio. Oggi il problema è stato risolto in quanto prima di poter realizzare una simile struttura è necessario che il piano regolatore ne approvi l'insediamento, per cui tutti gli strumenti giuridici volti a tutelare il paesaggio avranno già potuto essere sfruttati. Visto che oggigiorno è impensabile poter essere attivi nel settore orticolo senza simili strutture, peraltro molto care, se si vuole mantenere una produzione concorrenziale in questo settore in Ticino, non si può non sostenere la realizzazione o il rinnovo di simili strutture (lett. p);
- per quanto attiene alla lett. q) si chiede che la Sezione dell'agricoltura effettui anche controlli sull'effettiva offerta di prodotti locali proposta negli agriturismi sostenuti dal Cantone;
- quanto previsto dalla lett. t) è in parte in sintonia con quanto suggerito dallo Studio Flury&Giuliani GmbH circa le possibilità di trovare nuovi metodi per incrementare il valore aggiunto. In effetti, progetti o investimenti innovativi, meritevoli di un aiuto, potrebbero aprire le porte a nuovi sbocchi e processi che aumentino il valore della produzione agricola;
- le misure precedenti riguardavano ritocchi a disposizioni esistenti, mentre quanto proposto alla lett. u) è una novità, segnatamente l'assunzione degli interessi fino al 3% per l'acquisto di macchinari per la foraggicoltura di montagna. Novità che ha ritenuto l'attenzione dei membri della commissione che salutano la soluzione scelta di limitare sia la durata del credito, sia il tasso di interesse massimo che a livello di regolamento potrà essere adattato alla situazione delle finanze cantonali. Chiaramente gli agricoltori che beneficiano di un simile aiuto dovrebbero però sapere a cosa vanno incontro a lungo termine, per cui, se si vorrà ridurre la percentuale a carico dello Stato tramite

modifica del regolamento in una fase successiva, sarà necessario prevedere delle norme transitorie. Non è per contro chiaro come dev'essere intesa la cifra massima di "fr. 200'000.- per azienda". Si desume che trattasi dell'ammontare del credito e non dell'ammontare massimo dell'interesse assunto dallo Stato per ogni azienda. Onde ovviare a questo dubbio si propone la riformulazione della lett. c) dell'art. 8 cpv. 1 come segue: "assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di fr. 200'000.- per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all'art. 6 lett. u)."

Dal messaggio emerge però una dissonanza tra l'art. 7 cpv. 1 e l'art. 8d. Nel primo si dice "1Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l'ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite." mentre nel secondo si afferma "1Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui al capitolo 1 dell'OMSt". La formulazione corretta del cpv. 1 dell'art. 7 dovrebbe essere "1Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 l'ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite."; da una verifica risulta che effettivamente si è trattato di un errore di copiatura nel riprendere a livello di legge l'art. 5 del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

6.2 Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli (Capitolo IV della legge)

La promozione dello smercio è uno strumento essenziale per una buona valorizzazione dei prodotti agricoli cantonali, è quindi importante che gli obiettivi delle misure promozionali siano ben specificati e che i termini usati siano coerenti con quelli usati a livello federale e non vi siano dubbi interpretativi o legislativi riguardanti i rispettivi articoli. Per detti motivi si salutano le proposte fatte di modifica dell'art. 9 cpv. 1, 3 e 4 e le correzioni apportate ai capoversi dell'art. 10, come pure quelle del cpv. 3 dell'art. 12. Idem per quanto attiene le precisazioni riguardanti i contributi per l'organizzazione dei mercati di bestiame da macello (art. 13).

È certamente condiviso quanto previsto dal nuovo cpv. 5 dell'art. 9 circa la creazione di un servizio unico responsabile per i differenti controlli nel settore agricolo, rispetto alla situazione attuale poco trasparente e che non copre ancora appieno tutti i settori che lo dovrebbero essere. Ciò permetterà di garantire un'applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e di delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati. Inoltre sarà possibile prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo. Merita di essere sottolineato il fatto che prestazioni eseguite in diversi dipartimenti vengano centralizzate, snellendo così gli aspetti burocratici a pieno vantaggio dell'utenza. Questo modello inoltre è già stato collaudato con successo in altri Cantoni. Le aziende in futuro avranno quindi un solo interlocutore che potrà meglio coordinare i diversi controlli a cui sottostanno. Considerato che già ora le aziende agricole sopportano in buona parte i costi di questi controlli, sarà importante fare in modo che il maggior costo per la creazione di un simile servizio vada a finanziare solo quei compiti il cui costo dev'essere per forza di cose a carico dello Stato e che gli agricoltori possano continuare a beneficiare di tariffe abbordabili. Tutti i servizi interessati verranno a trarre profitto di una simile riorganizzazione che per la sua realizzazione comporta la messa a disposizione delle corrispondenti unità lavorative.

Con il cpv. 2 dell'art. 11 si vuole creare una migliore base legale per l'istituzione di marchi e denominazioni interregionali con le realtà geografiche confinanti. Là dove sensato e/o

anche richiesto dalle normative federali la Commissione sostiene il principio, richiamando però l'attenzione al non voler esagerare con l'istituzione di marchi e simili. Il coordinamento con gli altri servizi che si occupano di queste problematiche deve pure essere garantito.

6.3 Provvedimenti complementari (Capitolo V della legge)

La revisione totale del sistema riguardante la concessione dei contributi per l'avvicendamento generazionale (art. 15 - 18), con un allineamento con quanto fatto a livello federale, così come anche suggerito dall'analisi esterna già citata, è condiviso dalla Commissione. Contrariamente agli aiuti federali, nel messaggio si propone però di estendere l'aiuto fino ai 40 anni di età, al posto dei 35 previsti dall'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali. È difficile valutare quanti saranno i casi che faranno capo al solo aiuto cantonale perché non in grado di rilevare l'azienda prima dei 35 anni. L'ideale è che tutti procedano a questo passo prima del compimento del 35esimo anno per poter sfruttare in modo sinergico i due contributi. L'aver voluto mantenere il limite d'età come finora a 40 anni è dovuto al fatto che esistono però delle situazioni particolari in cui da un lato vi possono essere dei genitori ancora giovani che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento, come pure esservi dei giovani che hanno concluso un'altra formazione e lavorato in altri campi, i quali solo in un secondo tempo decidono di rilevare l'azienda dei genitori. Prima di fare un simile passo essi avranno certamente valutato con molta attenzione le loro possibilità e la loro serietà sarà anche stata confermata dal fatto che avranno seguito la formazione agricola necessaria per beneficiare dei contributi; sforzo questo non indifferente. Chi dunque decide di fare un simile passo lo farà conscio delle difficoltà a cui andrà incontro per cui si ritiene che l'aiuto proposto sia più che giustificato per mantenere un numero sufficiente di aziende attive sul territorio.

Per quanto attiene all'aiuto destinato ai giovani che non possono ritirare un'azienda agricola in famiglia, il maggior importo concesso (art. 17) si giustifica dal fatto che chi ritira un'azienda da terzi deve affrontare di regola investimenti nettamente superiori rispetto a chi può ritirare l'azienda in seno alla famiglia. La differenziazione è quindi ammissibile.

Assoluta novità in queste misure è costituita dal "credito di riquifica professionale in agricoltura" previsto dall'art. 19. Le motivazioni addotte dal capo sezione dell'agricoltura hanno soddisfatto i membri della commissione che hanno ritenuto la proposta positiva alla luce della problematica anche da loro sollevata. In effetti, in sintesi, visto che in futuro solo chi avrà una formazione agricola potrà beneficiare degli aiuti federali e che senza questi è praticamente impossibile mantenere un'azienda agricola vitale; è quindi più che sensato aiutare chi è disposto ad affrontare i costi di una seconda formazione per rilevare un'azienda. Il legare l'aiuto concesso alla conclusione positiva della formazione e all'effettivo rilevamento di un'azienda è un'assicurazione legittima da parte dello Stato che vuole garantirsi il successo dell'investimento.

Con la piccola modifica terminologica all'art. 20, inerente la concessione dei contributi di pendenza, si apre la porta alla possibilità di concedere dei contributi anche per i vigneti in pendenza. Richieste di aiuto per questi vigneti sono state avanzate più volte dai viticoltori. La proposta d'ampliamento in quest'ambito a livello di legge rimane però molto pragmatica, segnatamente con la volontà di legare la concessione di simili aiuti solo alle aziende che raggiungono i minimi previsti dal diritto federale, onde evitare un aumento eccessivo del carico amministrativo e il versamento di somme ridicole. Nel messaggio si indica però che il contributo per i vigneti in pendenza debba tener conto dei limiti di reddito e di sostanza ancora vigenti per i contributi federali di transizione; l'articolo non prevede però questa possibilità e per questo motivo si propone di completare il cpv. 3 di questo articolo come segue: ³Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e

di sostanza previsti per i contributi di transizione federali." Le somme destinate a preventivo per questi aiuti dovranno comunque tenere conto della situazione finanziaria del Cantone.

Gli accorgimenti adottati con la riformulazione dell'art. 20a devono permettere agli agricoltori di ottenere da un lato i contributi federali per le misure previste dalla politica agricola federale (progetti d'interconnessione e quelli nuovi per la qualità del paesaggio) per il finanziamento dei quali il contributo cantonale annuale si riduce ad un 10%, nonché partecipare al sostegno del loro dispendio economico per allestire e accompagnare i progetti indispensabili per poter accedere a detti aiuti federali. Non aderire a questa proposta significherebbe far perdere agli agricoltori importati contributi che verrebbero ridistribuiti in altre parti della Svizzera.

Con l'art. 21 è stato ritoccato leggermente il contributo per la conversione delle aziende all'agricoltura biologica, segnatamente da fr. 15'000.- a fr. 20'000.-. in modo da tenere in considerazione i maggiori costi derivanti dalla crescita delle dimensioni delle aziende. Considerati i costi di conversione e i possibili maggiori costi legati a questo tipo di produzione, la proposta si giustifica, ritenuto anche quanto emerso dall'analisi dello Studio Flury&Giuliani che ritiene che il settore disponga ancora di margini di manovra per crescere.

Altra novità tra le misure complementari consiste nell'abolizione del contributo per l'inseminazione artificiale e la sua quasi "sostituzione" con il contributo per il bestiame da latte munto caricato sugli alpi del Cantone. La problematica è stata chiaramente descritta a livello di messaggio e se ne condividono gli obiettivi come pure la scelta di abbandonare un contributo che viene in pratica riorientato ma che rimane sempre a favore della produzione lattiera. La produzione alpestre è per il nostro Cantone una nicchia di mercato che va difesa, non solo per il prodotto che quest'attività genera ma anche per la gestione dei paesaggi alpestri. L'immagine del prodotto, il suo valore (non solo economico), nonché il valore paesaggistico degli alpi sono elementi da difendere da una globalizzazione che tende ad appiattire tutto.

6.4 Aiuti in caso di calamità e protezione dei raccolti (Capitolo VII della legge)

La Commissione saluta l'adattamento delle norme cantonali all'evoluzione delle problematiche legate alla lotta contro le neofite invasive e alle nuove malattie e parassiti che tendono a colonizzare il nostro territorio. Norme che devono permettere alle autorità competenti di poter reagire con la dovuta celerità.

6.5 Organizzazioni agricole (Capitolo VIII della legge)

A più di 10 anni dall'entrata in vigore dell'attuale legge sull'agricoltura, un ritocco riguardante le norme che reggono le attività e compiti della Conferenza Agro-alimentare appaiono giustificati.

6.6 Agriturismo (Capitolo IX della legge)

La regolamentazione delle attività nel settore dell'agriturismo era una necessità sentita da vari ambienti e dall'esame del messaggio si constata che le soluzioni proposte sembrano equilibrate con dei compromessi accettabili. Anche il coordinamento con altri disposti legislativi che toccano la materia sembra esser stato seguito con la dovuta attenzione. Giudicare oggi la validità del sistema di controllo dell'attività degli agriturismi proposto a livello di messaggio ci sembra prematuro ma lo riteniamo percorribile se ben strutturato. Invitiamo l'esecutivo, una volta implementato il sistema, a voler procedere a degli esami

regolari dei processi con le parti interessate, onde verificarne l'efficacia e razionalità. La Commissione inoltre accoglie la richiesta del Capo sezione di tenere in considerazione il consiglio della commissione d'esame d'esercenti, di prevedere uno spazio di tempo di almeno 3 anni per consentire all'agricoltore titolare dell'agriturismo di seguire i moduli di formazione e conseguire l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

6.7 Applicazione della legge e disposizioni varie - Norme transitorie e finali (Capitoli X e XI della legge)

Per questi due capitoli i membri della Commissione non hanno sollevato obiezioni ritenendo le correzioni apportate a singole normative adeguate ai tempi e ai principi legislativi.

7. COMMENTI AL TESTO DI LEGGE

7.1 La procedura di consultazione

Nell'esame del progetto di revisione della legge, la Commissione ha visionato le osservazioni scaturite dalla procedura di consultazione e riassunte nel messaggio. Non riprendiamo in questa sede l'elenco degli enti consultati e quanti hanno risposto, nonché le rispettive prese di posizione visto che queste informazioni figurano nel messaggio stesso. Esaminando le osservazioni formulate in sede di consultazione, abbiamo potuto constatare che ad ognuna di esse è stata data evasione punto per punto, con argomentazioni puntuali e condivisibili.

7.2 Considerazioni della Commissione

La fase di consultazione è forse stata un po' troppo breve. Questo era dovuto alla necessità di far approvare il nuovo testo di legge entro la fine dell'anno per poter disporre degli strumenti legislativi necessari per sostenere le nuove misure previste dal diritto federale. Ci si è chiesto quindi perché il testo non fosse stato elaborato prima ma a difesa dell'Esecutivo bisogna ammettere che ha dovuto attendere l'emanazione delle ordinanze di applicazione della legge federale sull'agricoltura per poter apportare i necessari correttivi al testo della legge cantonale.

Per compensare i tempi ristretti e aprire anche un primo dialogo, la Sezione dell'agricoltura ha accompagnato la consultazione con un workshop organizzato con le organizzazioni agricole. Durante il medesimo sono stati presentati i risultati dell'analisi dello Studio Flury&Giuliani da un lato e gli aspetti e obiettivi principali della revisione della legge dall'altro, avvisando le organizzazioni sui brevi tempi disponibili.

Malgrado quindi i tempi molto stretti, le principali associazioni agricole hanno comunque formulato le loro osservazioni alle quali, come indicato sopra, è stata data risposta direttamente nel messaggio.

Viste le argomentazioni apportate alle osservazioni formulate, la Commissione non ha ritenuto di dover entrare ulteriormente nel merito delle osservazioni.

8. ASPETTI FINANZIARI

Nell'esame delle proposte formulate nella revisione della legge, data da un lato la situazione economica del Cantone e dall'altro la fragilità del settore che richiede, vista la sua importanza, tutta l'attenzione da parte del legislatore, i membri della Commissione hanno voluto accertarsi che le modifiche non andassero né ad aumentare in modo eccessivo gli oneri dello Stato, né dall'altro ad indebolire un settore che merita il sostegno concesso. Sostegno che non va visto come una semplice elargizione di contributi, bensì dei veri e propri investimenti per la nostra società.

Dall'esame delle simulazioni di spesa sottoposte nel messaggio, si constata che l'aumento di spesa presumibile è contenuto in fr. 300'000.- legati però principalmente ai nuovi compiti definiti dalla politica agricola federale. Questo perché i Cantoni sono chiamati a partecipare al finanziamento dei pagamenti diretti per la qualità del paesaggio e per l'interconnessione nella misura del 10%. Riteniamo in quest'ambito utile riprendere quanto indicato nel messaggio: "L'operazione resta comunque molto interessante perché consentirà alle nostre aziende agricole ad operazione conclusa di accedere annualmente a circa fr. 2'500'000.- di contributi agricoli federali. Si precisa che finora la Confederazione richiedeva la partecipazione dei Cantoni al finanziamento dei pagamenti diretti inerenti la qualità ecologica e l'interconnessione nella misura del 20%. La spesa risultante è circa fr. 170'000.-, ma rammentiamo che se il potenziale di progetti d'interconnessione realizzabili in Ticino fosse già stato esaurito ora saremmo confrontati con una spesa ben maggiore. Quest'ultima grazie all'abbassamento della partecipazione cantonale dal 20% al 10% aumenterà solo lievemente e al momento che tutti i potenziali progetti saranno stati realizzati. In conclusione possiamo affermare che la presente previsione di spesa è coerente con il preventivo 2015 in fase di allestimento e con il piano finanziario.

Alla luce di queste considerazioni, l'aumento di spesa è ritenuto giustificato. Preoccupa per contro la situazione del personale della Sezione dell'agricoltura, segnatamente dell'Ufficio dei pagamenti diretti, descritta nel messaggio e si chiede all'esecutivo di seguire con la dovuta attenzione le esigenze di questo servizio onde evitare che a pagarne le conseguenze siano il settore stesso e indirettamente anche le finanze del Cantone, qualora questi debba compensare trattenute sui contributi federali.

9. CONCLUSIONI

I principi di base che hanno portato alla proposta di revisione della legge sull'agricoltura sono stati ampiamente condivisi dai membri della Commissione; in Commissione ci si è quindi potuti concentrare sui punti per i quali vi è da un lato un margine di manovra cantonale e dall'altro sui quali avrebbero potuto esserci dei dubbi, analizzando quindi queste speciali tematiche. Questo modo di procedere ha permesso di esaminare in modo celere il messaggio e di proporre il presente rapporto.

Preso atto della richiesta dei rappresentanti delle associazioni di categoria, la Commissione speciale delle bonifiche fondiari propone l'aumento da 970'000.- franchi a 1'000'000.- franchi (cifra, quest'ultima, corrispondente a quella contenuta nel messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 concernente il *Disegno di nuova legge sull'agricoltura*) del credito a disposizione alla voce Contributi cantonali per propaganda prodotti agricoli (conto 851 36350097), contenuta nelle Spese di investimento e previsioni dopo modifica di legge.

Le poche modifiche apportate, che non avranno ripercussioni finanziarie, sono state anche discusse con i responsabili della Sezione dell'agricoltura, che le hanno condivise. Di seguito gli emendamenti in questione:

Art. 7 - sostituzione del cpv. 1 come segue:

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 dell'ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

Art. 8 - sostituzione del cpv. 1 lett. c come segue:

c) assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di fr. 200'000.- per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all'art. 6 lett. u).

Art. 20 - sostituzione del cpv. 3 come segue:

³Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali.

Art. 22 - sostituzione del cpv. 2 come segue:

²Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d'estivazione federali e può essere differenziato in funzione delle facilità di accesso.

Art. 34 b - sostituzione del cpv. 4 come segue:

⁴Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali il gestore non presenta l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.



Sulla base di queste considerazioni, ritenuta anche l'urgenza di disporre di determinate normative al fine di mettere in atto quei disposti voluti dalla revisione della Legge federale sull'agricoltura e relative ordinanze (già entrate in vigore), vi invitiamo a voler accettare l'allegata proposta di revisione della legge sull'agricoltura, con gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Mauro Minotti, relatore

Bang - Bordoni - Canepa - Corti - Crivelli Barella -

Filippini - Fraschina - Pagnamenta - Pedroni -

Peduzzi - Pellanda - Schnellmann

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2014 n. 6967 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2014 n. 6967 della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 4

**Centro
professionale del
verde e Azienda
Agraria Cantonale
di Mezzana**

¹Il Centro professionale del verde, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua.

²L'Azienda agraria cantonale di Mezzana serve per le necessità dell'insegnamento, della pratica dell'agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca.

Art. 6

**Aiuti agli
investimenti**

Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe:

- a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale;
- b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di montagna, nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;
- c) l'esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
- d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti;
- e) l'acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il capoazienda commisurate al fabbisogno dell'azienda o di edifici alpestri;
- f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi;
- g) la costruzione, il miglioramento e l'adeguamento di impianti di collegamento per le aziende alpestri e aziende agricole abitate tutto l'anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;

- h) la costruzione, la trasformazione o l'acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola;
- i) limitatamente all'interessenza agricola, l'approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o la trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di impianti irrigui e di bilancio idrico del suolo;
- l) il ripristino di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il ripristino periodico di opere e impianti del genio rurale;
- m) l'acquisto di fondi agricoli per favorire l'entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale;
- n) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico delle aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti appropriati;
- o) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico;
- p) la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di serre per l'orticoltura;
- q) la trasformazione o l'ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici anche in zona edificabile per intraprendere un'attività accessoria agrituristica, a condizione che vi si vendano in prevalenza beni prodotti dall'azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità;
- r) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
- s) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;
- t) studi di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione;
- u) l'acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna.

Art. 7

Beneficiari e condizioni

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 dell'ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

²In deroga alle disposizioni di cui al cpv. 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti:

- a) le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell'ambito di un'azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare;
- b) gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all'interesse agricolo dell'opera;
- c) aziende agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera (USM) inferiore a quanto previsto dall'OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.

³Per le aziende accessorie agrituristiche l'operatore deve essere gestore di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 34 della presente legge.

⁴Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni:

- a) almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;
- b) almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da famiglie contadine, o
- c) almeno la metà dei voti nell'organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

Art. 8

Modalità

¹Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di:

- a) contributo;
- b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli;
- c) assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di fr. 200'000.- per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all'art. 6 lett. u).

²Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.

³Il Consiglio di Stato stabilisce:

- a) i criteri per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario;
- b) la quota parte del tasso d'interesse assunto.

⁴Per gli investimenti giusta l'art. 6 lett. m) può essere concesso solo l'aiuto previsto all'art. 8 cpv. 1 lett. b).

⁵Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.

⁶L'inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ente sussidiante. In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L'autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione degli aiuti.

Art. 8a (nuovo)

Garanzia delle opere: a) Divieto di modifica della destinazione

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo versamento dell'aiuto.

Art. 8b (nuovo)

b) Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti

¹Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all'art. 6 lett. h) sono concessi se, al momento della pubblicazione della domanda di cui al cpv. 2, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.

²Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le domande relative ai provvedimenti di cui al cpv. 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente articolo.

³Nel termine di pubblicazione di cui al cpv. 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio competente.

⁴Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni.

⁵Le decisioni di aiuto sono notificate all'istante e agli oppositori.

Art. 8c (nuovo)

c) Crediti di investimento

¹I crediti d'investimento giusta l'OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato.

²La Banca dello Stato provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato come pure al servizio di contabilità e di cassa.

³Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra il Cantone e la Banca dello Stato.

⁴L'ipoteca di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione può essere eccezionalmente postergata nel caso in cui:

- a) il nuovo credito richiesto è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un'azienda agricola o un fondo agricolo;
- b) l'indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto, è sopportabile per il debitore.

Art. 8d (nuovo)

Norme applicabili

Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui al capitolo 1 dell'OMSt.

Art. 9

Misure promozionali e di controllo

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti ticinesi di qualità.

²La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

³L'organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.

⁴Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

⁵Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un'applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.

Art. 10

Sostegno alle misure di promozione dello smercio

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.

²Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell'ambito della conferenza agroalimentare; istituiscono all'interno della stessa un comitato operativo per promuovere lo smercio.

³I provvedimenti sostenuti concernono le seguenti attività:

- a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
- b) manifestazioni e esposizioni;
- c) studi di mercato.

Art. 11

Sostegno alle misure di promozione della qualità

¹Il Cantone può istituire o sostenere l'istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza e simili per prodotti o servizi ticinesi o sovraregionali oppure aderire a tali iniziative e delegarne la gestione a terzi.

²Con l'accordo dei rispettivi Cantoni o regioni interessate, il Consiglio di Stato può estendere i marchi e le denominazioni di cui al cpv. 1 anche a regioni limitrofe o partecipare a marchi e denominazioni comuni.

Art. 12 cpv. 3

³Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d'alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l'80% dei costi computabili.

Art. 13

Mercati bestiame da macello

¹Il Cantone stanZIA un contributo annuo massimo di fr. 280'000.- per l'organizzazione di mercati del bestiame da macello.

²Il contributo è assegnato all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi, compresi i costi per un premio per capo di bestiame.

³L'ente presenta annualmente al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

Art. 15

Avvicendamento generazionale

Allo scopo di facilitare l'avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un'azienda agricola per una gestione a lungo termine.

Art. 16

Contributo unico

¹Ai beneficiari dell'aiuto iniziale secondo l'art. 43 OMSt che rilevano in proprietà l'intera azienda agricola conformemente all'art. 5 OMSt, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d'investimento ottenuto.

²Per i giovani che rilevano l'azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50 % del credito d'investimento ottenuto.

³Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base del credito iniziale che l'interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall'art. 43 OMSt. I due contributi non sono cumulabili.

⁴Il contributo concesso non può superare i costi per l'acquisto dell'azienda o eventuali investimenti legati all'azienda stessa come previsto nell'OMSt.

⁵Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l'attribuzione dei contributi di cui al cpv. 1 e 2 sono quelle definite all'art. 43 OMSt.

⁶I contributi già ottenuti nell'ambito dei precedenti contributi per l'avvicendamento generazionale sono detratti da quanto concesso in base ai cpv. 1 e 2.

Art. 17

Importo del contributo

¹Il contributo massimo per azienda secondo l'art. 16 cpv. 1 ammonta a fr. 50'000.- e secondo l'art. 16 cpv. 2 a fr. 100'000.-.

²Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.

Art. 18

Contributo per affitto d'aziende agricole al di fuori della famiglia

¹Il contributo unico di cui all'art. 16 può pure essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un'azienda agricola al di fuori della famiglia.

²I principi per la concessione sono quelli definiti all'art. 16, compresa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui fondi dell'azienda presa in affitto.

Art. 19

Credito di riqualifica professionale in agricoltura

¹Ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ad ottenere il contributo di cui all'art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l'art. 4 cpv. 3 OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all'art. 4 cpv. 1 OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

²Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr. 20'000.- all'anno in funzione del tipo di formazione seguito.

³Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all'art. 16 o 18, se concessi.

Art. 20 cpv. 2 e 3

²I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali.

³Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali.

Art. 20a

Contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio

¹Il Cantone accorda contributi sia per l'interconnessione e la gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità, sia per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

²Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD), per la gestione di fondi situati in Ticino.

³Il contributo cantonale copre la quota percentuale di finanziamento residua rispetto al contributo massimo accordato dalla Confederazione.

⁴Nell'ambito dei contributi per la qualità del paesaggio il Consiglio di Stato definisce nel regolamento gli obiettivi e i provvedimenti, nonché le condizioni relative alla stipulazione delle convenzioni di gestione.

⁵Il Cantone può sostenere l'allestimento, l'implementazione e l'accompagnamento di progetti d'interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20'000.- per progetto.

Art. 21

Agricoltura biologica

¹Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.

²Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.

³L'ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20'000.-.

⁴Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.

⁵Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.

Art. 22

Contributi d'estivazione

¹Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali d'estivazione.

²Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d'estivazione federali e può essere differenziato in funzione delle facilità di accesso.

Art. 23

Promozione della zootecnia indigena

¹Il Cantone può contribuire alle spese per l'organizzazione di esposizioni di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da reddito nella misura massima di fr. 15'000.- per esposizione.

²Il Consiglio di Stato definisce l'ammontare dei contributi per tipo di esposizione e le condizioni per la loro concessione.

Art. 24

Condotte veterinarie

¹Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.

²Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.

³Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.

⁴Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.

⁵Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all'approvazione del Consiglio di Stato.

⁶La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.

Art. 25

Finanziamento delle condotte

Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente:

- a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;
- b) il Cantone.

Art. 25a (nuovo)

Contributo cantonale

¹Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400'000.-.

²Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20'000.- e un contributo complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.

³La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso (UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.

Art. 25b (nuovo)

Mandato al veterinario

Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 26

Casse di assicurazione del bestiame

¹L'assicurazione del bestiame è obbligatoria quando l'istituzione della relativa cassa è decisa dalla maggioranza assoluta dei detentori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. In tal caso gli statuti della cassa soggiacciono all'approvazione del Consiglio di Stato.

²Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.

³La vigilanza sulle casse spetta al Consiglio di Stato.

Art. 27

Contributo alle casse di assicurazione del bestiame

¹Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo, determinato annualmente dal Consiglio di Stato, pari al massimo al 40% dei contributi annui versati dai detentori di bestiame.

²Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 detentori di bestiame affiliati o 100 UBG.

**Servizio
fitosanitario**

Art. 29

¹Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose, in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (OPV).

²In particolare esso può esigere l'esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure l'eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.

³In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di cui ai cpv. 1 e 2.

⁴Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle, contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell'OPV.

⁵Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l'ammontare dei contributi di cui al cpv. 4 fino ad un massimo di fr. 20'000.- per ettaro.

Art. 31 cpv. 1

¹All'Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo.

Art. 33

**Conferenza agro-
alimentare**

¹La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l'agricoltura e i settori economici interessati.

²Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.

³La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell'importo destinato alla promozione dello smercio, per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9.

⁴Per quanto attiene all'importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 12.

Capitolo IX - Agriturismo

Art. 34

Definizione

¹Per agriturismo si intende l'offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all'art. 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

- a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall'art. 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- b) in zona edificabile, si trovano all'interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.

²L'Agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall'azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Art. 34a

Campo di applicazione

¹La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a 150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.

²Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).

³Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti ai sensi della Lear.

Art. 34b

Autorizzazione

¹La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

²Il Consiglio di Stato concede l'autorizzazione a condizione che il richiedente produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l'attestazione dell'autorità competente del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

³L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.

⁴Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali il gestore non presenta l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

Art. 34c

Registro

¹Il gestore di un agriturismo è tenuto ad iscrivere i dati sull'attività agrituristica in un registro elettronico.

²Nel registro vanno annunciati il genere d'offerta, gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

³Per gli esercizi aperti estemporaneamente gli annunci di cui al cpv. 2 devono essere registrati con almeno 24 ore di anticipo.

⁴In caso di aperture non prevedibili entro i termini di cui al cpv. 3, la registrazione va eseguita al più presto nel sistema e ne va data immediatamente informazione alla polizia comunale.

⁵Il Consiglio di Stato definisce i diritti di accesso al registro, le modalità da rispettare riguardanti accessi e registrazioni; esso può, se del caso, prevedere ulteriori informazioni che devono figurare nel registro.

⁶Il Consiglio di Stato definisce il gestore del registro; può delegare il compito a terzi.

Art. 34d

Obblighi

¹Il gestore è responsabile della conduzione dell'agriturismo e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

²Salvo autorizzazione speciale o disposizione contraria delle autorità comunali, gli agriturismi non possono rimanere aperti tra le ore 01.00 e 05.00 per attività di ristorazione o mescolta di bevande.

Art. 34e

Controlli

Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Art. 34f

Revoca

In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

Capitolo X - Applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 35

Autorità competenti

¹L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

³I Comuni collaborano all'applicazione della presente legge.

Art. 36

Abrogato.

Art. 38

Statistiche e rilevamenti

¹Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.

²Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.

Art. 40

Tasse e spese

¹Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il principio di copertura delle spese.

²L'importo massimo delle tasse è di fr. 1'000.-.

Art. 41

Revoca e restituzione delle prestazioni

¹Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale:

- a) quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;
- b) quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;
- c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;
- d) quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti.

³L'importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.

Art. 42

Ipoteca legale

¹A garanzia della restituzione di cui all'articolo 41 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'articolo 836 del Codice civile svizzero, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario.

²La postergazione dell'ipoteca legale può unicamente avvenire nell'ambito di una richiesta di prestito garantito da pegno immobiliare, per il quale il Consiglio di Stato concede la preventiva autorizzazione, dopo avere accertato la sopportabilità, per il debitore, dell'indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto.

Art. 42a

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dell'autorità competente in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni degli organi comunali e delle organizzazioni dei produttori o di categoria prese in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35 è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 43

Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.- in base alla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

²La multa è inflitta dal Consiglio di Stato.

³Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni.

Capitolo XI - Norme transitorie e finali

Art. 45

Esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo

¹Sono parificati all'attestazione di superamento degli esami per l'esercizio dell'agriturismo i certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti legislazioni alla Lear, nonché i certificati ottenuti o riconosciuti nell'ambito dell'applicazione di quest'ultima.

²Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui all'art. 34b cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge il gestore non presenta l'attestazione richiesta.

Art. 46

Abrogato.

II.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

Art. 3 lett. f) (nuova)

f) agriturismi ai sensi dell'art. 34a cpv. 1 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;

Art. 9 cpv. 1 lett. b)

b) abrogata;

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.